

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2149 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2019**

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del («regolamento di base»).
- (2) La domanda è stata presentata il 27 maggio 2019 dalla società Universal Cycle Corporation (Gouangzhou) («il richiedente»), produttore esportatore di biciclette della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, attualmente classificati con i codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99) e originari della RPC.

3. MISURE IN VIGORE

- (4) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽²⁾ («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (la RPC). Da allora si sono succedute varie inchieste che hanno modificato le misure iniziali.
- (5) Con il regolamento (UE) n. 502/2013 ⁽³⁾ il Consiglio ha modificato tali misure in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾. In tale inchiesta il campionamento non è stato applicato ai produttori esportatori della RPC ed è stato mantenuto il dazio antidumping a livello nazionale del 48,5 %, basato sul margine di dumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

- (6) Le misure attualmente in vigore sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione ⁽⁶⁾, a norma del quale le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 48,5 %.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (7) Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping, vale a dire dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
- (8) Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore.
- (9) Infine, il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova da cui risulta che ha iniziato a esportare il prodotto oggetto del riesame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale, vale a dire nel settembre 2018.

5. PROCEDURA

5.1. Apertura

- (10) La Commissione ha esaminato le prove disponibili ed ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente. Qualora siano accertate pratiche di dumping, la Commissione determinerà il livello del dazio da applicare alle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente.
- (11) In conformità all'articolo 11, paragrafo 4, il valore normale per il richiedente è stabilito seguendo il metodo indicato all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 *bis*, del regolamento di base, poiché l'ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure è stato aperto dopo il 20 dicembre 2017.
- (12) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame il 30 settembre 2019 ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni fino all'11 ottobre 2019.

5.2. Abrogazione delle misure in vigore e registrazione delle importazioni

- (13) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base il dazio antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente dovrebbe essere abrogato. Nel contempo tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che i dazi antidumping possano essere riscossi a decorrere dalla data di registrazione di dette importazioni qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente. La Commissione osserva inoltre che non è possibile, in questa fase, fornire una stima attendibile dell'importo dei dazi che dovranno eventualmente essere corrisposti in futuro, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.3. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (14) L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.4. Inchiesta sul richiedente

- (15) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha messo a disposizione del richiedente un questionario nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2428. Il richiedente deve presentare il questionario compilato entro il termine fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1036 (GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1).

5.5. Altre comunicazioni scritte

- (16) Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

- (17) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta entro i termini stabiliti all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

- (18) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.
- (19) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ⁽⁷⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare loro richiesta di trattamento riservato.
- (20) Le parti interessate che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
- (21) Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
- (22) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.
- (23) Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf>.
- (24) Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

⁽⁷⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

- (25) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail: TRADE-R711-BICYCLES-DUMPING@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

- (26) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (27) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (28) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

7. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (29) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
- (30) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
- (31) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
- (32) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

8. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (33) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta è conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (34) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).
- (35) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, attualmente classificati con i codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99), originari della Repubblica popolare cinese e prodotti da Universal Cycle Corporation (Guangzhou) (codice aggiuntivo TARIC C453).

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è abrogato per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali nazionali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.

^(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN
